

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALFINO"
per conto del Comune di Castellalto (TE)**

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING (FINANZA DI PROGETTO) AI SENSI DELL'ART. 193 C. 1 DEL D.LGS. 36/2023 DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE. CODICE CIG

Il presente disciplinare contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento, per conto del Comune di Castellalto (TE) (nel prosieguo anche "Comune"), della concessione tramite Project Financing della "GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE", come meglio specificato nel complesso dei documenti ed elaborati costituenti la proposta di finanza presentata, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs 36/2023, dall'operatore economico "SANTA TERESA ENERGY S.R.L." (con sede legale in 29010 – Gragnano Trebbiense PC, Strada Provinciale 7 n. 1, P.IVA. 01750500330), (nel proseguo denominata anche "Promotore"), in qualità di proponente.

PREMESSO che

- Con deliberazione di **Giunta Comunale** n. 64 del 05/05/2025, recante "PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ATTO DI INDIRIZZO", la Giunta Comunale ha fornito indicazioni al fine di sollecitare la presentazione di eventuali proposte di Project Financing per la concessione del servizio di gestione energetica, di riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento degli impianti comunali;
- Con Delibera di **Giunta Comunale** n. 74 del 15/05/2025 dal titolo PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE E CRITERI PER PUBBLICAZIONE AVVISO e successiva Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 04/06/2025 dal titolo PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 15/05/2025 l'Amministrazione Comunale:
 1. approvava la documentazione all'uopo predisposta dal Responsabile del Procedimento al fine di procedere con la pubblicazione dell'avviso pubblico per la promozione di un Partenariato Pubblico Privato, ai sensi del Libro IV – Parte II – artt. 193, 194 e 195 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. finalizzato all'affidamento della concessione, mediante Project Financing (Finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024), per la "Gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione a servizio del territorio comunale" e invitare i soggetti interessati a presentare le proposte;
 2. stabiliva quale importo annuo posto a base di gara una somma pari all'80% dei costi di gestione attualmente stimati in Euro 234.300,00 per un canone annuo da porre a base di gara pari dunque ad € 187.920,00 (compresa IVA);
 3. dava atto che la durata massima della concessione dovrà essere ricadente nella soglia fra anni quindici ed anni venti, considerato come non superabile il limite di anni venti (20) dalla sottoscrizione con inizio presumibilmente da settembre 2025;
- Con Delibera di **Consiglio Comunale** n. 16 del 07/06/2025 avente ad oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ESIGENZE PUBBLICHE IDONEE A ESSERE SODDISFATTE ATTRAVERSO FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 2025/2027 (PTEP). APPROVAZIONE PRIMA VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI, DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI E DUP 2025/2027 si approvava la variazione al Programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisiti di beni e servizi per il triennio 2025/2027 già approvato con Deliberazione di Giunta n. 1 del 13/01/2025, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, tramite l'inserimento dall'anno 2026 e per le successive annualità per le successive annualità dell'intervento e della scheda facente parte integrante del seguente atto costituente il PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ESIGENZE PUBBLICHE IDONEE A ESSERE SODDISFATTE ATTRAVERSO FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO (PTEP) redatto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 175 comma 1 e nello specifico per l'inserimento dell'intervento di PPP: "GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE. – Euro 187.920,00 annui IVA compresa";

- Con **Determina** n. 45/557RG del 20/06/2025 dal titolo PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 193 COMMA 16 DEL D.LGS. 36/2023 - CUP I11B21002410005 si approvava la documentazione all'uopo predisposta dal Responsabile del Procedimento al fine di procedere con la pubblicazione dell'avviso pubblico per la promozione di un Partenariato Pubblico Privato e invitare i soggetti interessati a presentare le proposte ai sensi del Libro IV – Parte II – artt. 193, 194 e 195 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. finalizzato all'affidamento della concessione, mediante Project Financing (Finanza di progetto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023 così come modificato dal D.Lgs. 209/2024), per la "Gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione a servizio del territorio comunale"
- con Delibera di **Giunta Comunale** n. 14 del 15/01/2026 dal titolo PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. PRESA D'ATTO PROPOSTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO E NOMINA DEL PROMOTORE AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023 l'Amministrazione Comunale:
 - ✓ prendeva atto della proposta presentata, ai sensi dell'art. 193 d.lgs. n. 36/2023 composta degli elaborati in premessa descritti da parte del promotore privato SANTA TERESA ENERGY SRL CF/P.IVA n. 01750500330 prott. 15505-15507-15508-155011;
 - ✓ prendeva atto della proposta scelta dalla Commissione di Valutazione e dei verbali n. n. 1 del 21/11/2025 e n. 2 del 29/11/2025 approvati con Determina n. 395/1052RG del 29/12/2025 che valutavano positivamente la fattibilità della proposta, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, sotto i profili della funzionalità, della durata della concessione, del contenuto dello schema di convenzione e della relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione e degli ulteriori elementi prescritti dalla normativa di settore;
 - ✓ dichiarava fattibile ai sensi dell'art. 193 del d.lgs n. 36/2023 e di pubblico interesse per il Comune di Castellalto la proposta di investimento in Finanza di Progetto denominata "Gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione a servizio del territorio comunale" presentata da SANTA TERESA ENERGY SRL CF/P.IVA n. 01750500330 quale "promotore di finanza di progetto";
 - ✓ subordinava gli effetti della dichiarazione di pubblico interesse di cui sopra all'inserimento del progetto, mediante specifica variazione del programma già adottato Programma Triennale dei Servizi e Forniture 2026-2028;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 13/04/2026 il Comune di Castellalto, prendendo atto degli esiti delle verifiche tecniche e valutative effettuate, ha approvato in via definitiva la proposta e asseverazione del PEF presentata ex art. 193 del D.Lgs. 36/2023 dalla società "SANTA TERESA ENERGY S.R.L.", nell'ambito della finanza di progetto in oggetto indicata, così come acquisita ai prott. comunale n. 15505-15507-15508-155011 e integrato con documentazione al prot. 19842 del 28/11/2025.
- Con decisione a contrattare n. ____ del ____ è stato dunque disposto di affidare in concessione, mediante finanza di progetto ai sensi dell'art. 193, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la gestione dei servizi in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALFINO" (di seguito anche "CUC"), ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dalla Ditta "Santa Teresa Energy s.r.l.", soggetto Promotore.

Tutto ciò premesso

La presente concessione è aggiudicata conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 2.

La presente procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Castellalto (TE), dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALFINO", ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e della Convenzione stipulata fra il Comune di Castellalto e la CUC "VALFINO" a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del m09/09/2023.

La selezione dell'operatore avverrà mediante procedura telematica di tipo "aperto" ai sensi dell'art. 71 del Codice, sopra soglia comunitaria, , in cui il Promotore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e soggiace a tutti gli obblighi contenuti nel presente disciplinare al pari degli altri operatori concorrenti, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

I concorrenti sono tenuti a presentare un progetto, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 del presente disciplinare, con varianti migliorative rispetto alla proposta a base di gara presentata dal Promotore e fatta propria dal Comune.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata che, in relazione a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come indicato nei documenti progettuali posti a base di gara.

Il **luogo di svolgimento** del servizio è il Comune di Castellalto [codice ITF12].

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Sara Mastrilli – Responsabile del Settore III - URBANISTICA – PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE – SISMA – LAVORI PUBBLICI – MANUTENTIVO – IMPIANTISTICA SPORTIVA del Comune di Castellalto.

Responsabile del procedimento per le fasi di competenza della CUC è il dott. ing. Fausto Chiavetta, con l'incarico di Responsabile della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALFINO".

Il bando di gara viene pubblicato, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.lgs. 36/2023:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice;
- sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale "TUTTOGARE ASMECOM" ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20/06/2023;
- sul profilo committente della CUC "VALFINO", nella sezione "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALFINO", tramite pubblicazione del link alla BDNCP;
- sul profilo committente del Comune di CASTELLALTO nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi Avvisi ed Esiti" tramite pubblicazione del link alla BDNCP.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, la CUC si avvale, del Sistema per gli Acquisti Telematici della piattaforma Tuttogare Asmecom (in seguito: TUTTOGARE), accessibile dal sito <https://piattaforma.asmecom.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al TUTTOGARE con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il TUTTOGARE e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al TUTTOGARE, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://piattaforma.asmecom.it/index.php>.

La registrazione al TUTTOGARE deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del TUTTOGARE dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del TUTTOGARE si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del TUTTOGARE e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo

operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo del sistema telematico regionale accessibili al sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale <https://www.cucvalfino.comune.montefino.te.it/>, alla sezione CUC "Valfino", sottosezione "Bandi", dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di TUTTOGARE avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo https://crea.tuttogare.it/norme_tecniche.php

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo del Sistema telematico TUTTOGARE accessibili al sito https://crea.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale

tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma TUTTOGARE.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è composta da:

- Proposta presentata dal Promotore (**Allegato 1 rinvenibile ai link sotto riportati**), approvata e fatta propria dal Comune da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale N° 57 del 13/04/2026, costituita dai seguenti documenti:

DOC ELENCO ELABORATI

0.1_ELENCO ELABORATI

DOC. 1 PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

1.1_LETTERA DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

DOC. 2 PROPOSTA TECNICA

2.0_SINOTTICO INTERVENTI PROPOSTI

2.1_RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2.2_RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

2.3_CENSIMENTO DI LIVELLO 2

2.4_ANALISI ENERGETICA

2.5_ELABORATI GRAFICI

2.6_PRIME INDICAZIONI SICUREZZA

2.7_CAPITOLATO PRESTAZIONALE

2.8_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2.9_CRONOPROGRAMMA LAVORI

2.10_SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI PROPOSTI

DOC. 3 PROPOSTA GESTIONALE

3.1_CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE

3.2_PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

3.3_SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

3.4_ANALISI PRELIMINARE PER RISCHIO ARCHEOLOGICO

DOC.4 PROPOSTA ECONOMICA

4.1_DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA E DELL'OFFERTA

4.2_QUADRO ECONOMICO

DOC. 5 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

5.1_PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO ASSEVERATO

DOC. 6 CONCESSIONE

6.1_BOZZA DI CONVENZIONE

6.2_MATRICE DEI RISCHI

- Bando di gara (**Allegato 2**);
- Disciplinare di gara (**Allegato 3**) e relativi allegati:
 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE (**Allegato 4**);
 - Modulo dichiarazioni di avvalimento (**Allegato 5**);
 - Modulo dichiarazione del progettista (**Allegato 6**) e relativo/i DGUE da compilarsi da progettista/coordinatore della sicurezza (**Allegato 6-bis**);
 - Modulo “Offerta Economica” (**Allegato 7**);

La documentazione progettuale è visionabile e scaricabile ai seguenti link:

<https://www.cucvalfino.comune.montefino.te.it/>

<https://www.comune.castellalto.te.it/it>

Si evidenzia che, per la progettazione esecutiva del servizio in oggetto dovranno essere adottati i seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM):

- CAM adottati con DM 28 marzo 2018: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica. (18A02943)” (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018);
- CAM adottati con DM 27 settembre 2017 “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica” (17A06845) (GU Serie Generale n.244 del 18-10-2017);
- CAM adottati con D.M. 23 giugno 2022 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all’”Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”.

I documenti di gara sono disponibili per un accesso **gratuito, illimitato e diretto** sulla piattaforma TUTTOGARE all’indirizzo <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore **del** **del** attraverso la sezione della Piattaforma telematica TUTTOGARE, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’accesso al sistema accessibili dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

La CUC “Valfino” risponderà, entro le ore **del** **del**, tramite la Piattaforma TUTTOGARE, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili in forma anonima, su TUTTOGARE.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le Comunicazioni tra la CUC e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il TUTTOGARE all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” per la modifica dei dati sensibili) accessibili

dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla CUC; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica TUTTOGARE, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto del contratto di partenariato pubblico privato è costituito dalla gestione dei servizi illuminazione pubblica e di, compresa la fornitura dei vettori energetici, la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, la riqualificazione e l'ammodernamento degli impianti per il Comune di Castellalto (TE).

In particolare, la Proposta prevede le attività di seguito Indicate:

- I. la progettazione esecutiva degli interventi finalizzati all'adeguamento normativo e adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso, riqualificazione tecnologica, ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione del Concedente (lavori accessori);
- II. il finanziamento e l'esecuzione dei lavori accessori a regola d'arte ed in conformità al Progetto esecutivo;
- III. l'esercizio e l'erogazione del servizio d'illuminazione pubblica compresa l'accensione e lo spegnimento degli impianti;
- IV. la fornitura dell'energia elettrica necessaria all'alimentazione dei suddetti impianti previa voltura in capo al Concessionario dei contratti di approvvigionamento;
- V. la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria conservativa e non conservativa degli impianti di illuminazione pubblica secondo le modalità e le caratteristiche meglio illustrate nelle Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- VI. la numerazione dei punti luce e la gestione informatizzata degli stessi;
- VII. l'attivazione dei flussi informativi di cui all'art. 25.

Il Servizio sarà gestito dal Concessionario nei termini e alle condizioni descritti in dettaglio nel Progetto.

Ai sensi dell'art. 180 del Codice, il presente progetto di finanza si connota come "concessione mista" di lavori, servizi e forniture con prevalenza economica e funzionale di forniture - servizi, essendo che l'esecuzione di lavori riveste carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto.

Il presente progetto di finanza è costituito da **un unico lotto** in quanto la suddivisione in lotti, oltre a non essere economicamente conveniente, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione del servizio data la stretta correlazione delle attività oggetto dell'affidamento e la necessità di mantenere in capo a un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione in ragione dell'esigenza di coordinare le varie attività oggetto della concessione, la cui funzionalità e la corretta esecuzione, è data dalla realizzazione/gestione del servizio e delle opere nel loro complesso.

I CPV della presente concessione mista sono i seguenti:

Descrizione servizi/opere	CPV	P (principale) S (secondaria)
Fornitura di elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare	09300000-2	P
Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica	50232110-4	S

Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione pubblica	50232100-1	S
Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale e attrezzature connesse	50232000-0	S
Lavori di installazione di impianti di illuminazione stradale	45316110-9	S
Servizi progettazione tecnica di impianti	71323200-0	S

In conformità alle disposizioni normative vigenti, la bozza di Convenzione prevede il trasferimento al concessionario, con l'allocazione su quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di domanda e disponibilità, secondo le modalità ed i termini indicati nella bozza di Convenzione stessa e nella Matrice dei rischi. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico finanziario ed al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per la realizzazione degli investimenti.

3.1 DURATA

La concessione avrà durata di **18 (diciotto) anni** con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione o, laddove disposta dal Comune, dall'esecuzione anticipata della concessione medesima.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, è ammessa l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della stipula del medesimo, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.lgs. 36/2023.

Si precisa che la durata della presente concessione si giustifica, in conformità a quanto previsto dall'art. 178 del Codice, tenuto conto delle esigenze del Comune e al fine di consentire la remunerazione dell'attività del Concessionario, in relazione al recupero degli investimenti sostenuti.

La durata del contratto di concessione non è prorogabile.

3.2 TEMPI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI RELAMPING DEGLI EDIFICI

Il Concessionario completa la progettazione a valle della firma del contratto e realizza gli Interventi a valle dell'avvio del servizio il cui dettaglio si trova nel Progetto di fattibilità facente parte della Proposta, nel corso del primo anno di durata della Concessione.

3.2 MODIFICA E REVISIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 189 del Codice.

In materia di revisione del contratto di concessione si applica l'art. 192 del D.lgs. 36/2023 e quanto indicato all'art. 15 nel documento "ALLEGATO N. 6.1 -- BOZZA DI CONVENZIONE"

3.3 DIRITTO DI PRELAZIONE E IMPORTO DELLA PROPOSTA

Ai sensi dell'art. 193 del Codice:

- a) il Promotore è la ditta "SANTA TERESA ENERGY S.R.L." (con sede legale in 29010 – Gragnano Trebbiense PC, Strada Provinciale 7 n. 1, P.IVA. 01750500330). Il Promotore può partecipare alla presente procedura;
- b) se il Promotore non risulta aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta presentata. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara; *(La Corte di Giustizia Europea (Causa C-810/24) e la successiva giurisprudenza hanno sancito l'incompatibilità comunitaria della prelazione, imponendone la disapplicazione. Tuttavia, l'estromissione di tale vantaggio non cancella le tutele per il promotore: quest'ultimo ha diritto al pagamento (a carico dell'aggiudicatario) delle spese sostenute per la progettazione e la presentazione dell'offerta, nel limite del 2,5% del valore dell'investimento)*

3.4 VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, determinato ai sensi degli artt. 14 e 179 del D. Lgs. 36/2023, così come indicato nel documento “ALLEGATO N. 5.1 -- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO”, è costituito dalla sommatoria di tutti i ricavi attesi del Concessionario per tutta la durata della Concessione, al netto d’IVA e al lordo dell’indicizzazione, ed è pari a **€ 2.989.841,31 (IVA esclusa)**, calcolato sommando il canone annuale indicizzato corrisposto dal Comune, pari a **€ 166.102,29 per il primo anno (soggetto a ribasso in sede di gara)**, per ciascun anno di durata della concessione.

L’importo della concessione sopra indicato comprende un **costo presuntivo della manodopera stimato dal soggetto Promotore, pari a € 433.762,65 per la gestione del servizio**, come risultante dal documento “ALLEGATO N. 4.2 --QUADRO ECONOMICO”.

L’ammontare complessivo della concessione comprende altresì l’importo degli **investimenti per gli interventi relativi alla pubblica illuminazione** ammontante ad **€ 758.577,41 IVA esclusa**, di cui € 13.256,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inclusi spese tecniche, imprevisti, oneri per la sicurezza, spese di predisposizione della proposta e oneri finanziari capitalizzati durante la fase di realizzazione come desumibili dal quadro economico relativo all’investimento per lavori, del progetto di fattibilità. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 41, comma 13 del D.lgs. n. 36/2023; si segnala che il **costo della manodopera relativo ai lavori è stimato dal soggetto Promotore in € 306.610,54**, come indicato nella documentazione presentata dal Promotore.

Trattandosi di contratto di Partenariato Pubblico Privato, il finanziamento dei lavori è a carico del Concessionario a fronte della corresponsione da parte Comune di Castellalto di un canone annuale che comprende una quota Ammortamento (come meglio specificato nella documentazione progettuale del promotore).

Tutti gli oneri correlati alla gestione del servizio e gli oneri per gli investimenti, per l’intera durata della concessione, sono a carico del soggetto aggiudicatario. Il concessionario provvederà alla realizzazione delle opere con risorse proprie e/o tramite finanziamento di terzi, recuperando l’investimento attraverso i ricavi di gestione come da P.E.F.

La durata delle Concessione è definita in funzione dell’equilibrio economico finanziario risultante dal P.E.F. previsionale allegato alla proposta.

Ai sensi dell’art. 11 del Codice il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e industria
- **Codice alfanumerico CNEL: C011.**

Si dà atto che alla presente concessione non è applicabile la clausola sociale, in quanto trattasi di affidamento non oggettivamente assimilabile ad alcun precedente affidamento nel contesto del Comune di Castellalto.

Informazioni inerenti alle opere previste dal progetto

Tenuto conto delle lavorazioni previste e come precisato dal promotore, a miglior precisazione di quando indicato nei documenti progettuali, si specifica che gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprensivi degli oneri per la sicurezza, sono riconducibili alle seguenti categorie di opere:

LAVORAZIONI	CATEGORIA SOA	IMPORTO	INCIDENZA SUL TOTALE %	Subappalto
Si rimanda al dettaglio contenuto nel progetto del promotore	Prevalente OG10 Classe III	€ 662.842,20 di cui oneri per la sicurezza 13.256,84	100,00%	49,99%

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG10 in classifica idonea.

L’All. I.7 al D.lgs. n. 36/2023, art. 40, comma 2, lettera f, n. 9, così come il parere del servizio giuridico del MIT n. 3214 del 27/02/2025 prevedono che le categorie da considerare quale requisiti di qualificazione dell’operatore economico debbano essere, oltre alla principale, le sole categorie scorponabili il cui importo sia pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’affidamento, inteso che la categoria prevalente assorbe in sé anche gli importi delle categorie scorponabili per cui non è richiedibile il requisito di qualificazione;

Tenuto conto che nell’oggetto del Contratto, per ciò che attiene ai lavori previsti nel progetto di fattibilità tecnico economica di cui sopra, ricadono anche attività di progettazione esecutiva, di seguito vengono individuati i ruoli (figure) professionali “minimi” richiesti:

RUOLO	REQUISITI
Servizi di progettazione	Abilitazione professionale
Sicurezza D.lgs. 81/2008	Requisiti di cui all'art 98 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Le professionalità / ruoli / funzioni sopra indicati potranno essere svolti anche da un solo professionista purché in possesso dei titoli abilitativi richiesti (si veda successivo paragrafo 6.5).

CANONE ANNUO DELLA CONCESSIONE

Il canone annuo di Concessione corrisposto dal Concedente è pari a € 166.102,29 IVA esclusa. (valore al netto dell'indicizzazione prevista) ed è soggetto a ribasso in sede di gara.

3.5 REVISIONE PREZZI

Per l'aggiornamento del canone si richiama quanto previsto nel Documento 3.6 "Struttura e indicizzazione del canone".

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, ivi compreso il Promotore, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro i giorni che verranno assegnati per la risposta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.1 Ulteriori condizioni di partecipazione e/o di esecuzione

Ai sensi dell'art. 57 e di quanto previsto nell'Allegato II.3 del Codice, come modificato dal correttivo D.lgs. 209/2024, e tenuto conto delle Linee guida di cui al Decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia:

- *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50)*, gli operatori economici tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006**, producono, **a pena di esclusione** (art. 94 comma 5 lettera c) del D.lgs. 36/2023), **copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità** ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra;

- *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50)* dichiarino nell'allegato 6 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative", di impegnarsi, a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, relazione che dovrà essere consegnata entro 6 mesi dalla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione di tale obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse dell'art. 47, comma 1 della citata legge 108/2021;

- *(per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15)* dichiarino nell'allegato 6 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, di impegnarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - o una dichiarazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 - o una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

Infine, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti

dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'“Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale” sottoscritto dalla Provincia di Piacenza e la Prefettura di Piacenza in data 8 novembre 2023 (Allegato 9), nonché il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castellalto (TE) (approvato con delibera della Giunta del Comune di Castellalto n. 278/2013).

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) o allegano alla documentazione di gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

- ✓ **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Detti requisiti devono essere posseduti ed attestati da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla (e/o coinvolti a qualsiasi titolo nella) procedura, ivi compresi i soggetti ausiliari, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E

FINANZIARIA NON SONO RICHIESTI.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

6.3.1 Quanto alla gestione del servizio pubblica illuminazione: esecuzione regolare e con buon esito negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara, in modo continuativo, di **almeno n. 3 servizi analoghi (pubblica illuminazione) a favore di n. 3 distinti Comuni, della durata ciascuno pari almeno ad anni 3 continuativi. Ciascun Comune deve avere almeno n. 4.000 abitanti.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.3.2 Quanto ai lavori di investimento previsti (prestazione secondaria avente un importo di € 662.842,20):

- possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione SOA, per la **categoria OG10 in classifica idonea**;

La comprova del requisito è fornita mediante allegazione della SOA o mediante dichiarazione, circa il rispetto del richiamato art. 28 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4);

Resta fermo che i requisiti relativi alla categoria scorporata non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

6.4 ULTERIORI REQUISITI DEL CONCESSIONARIO EX ART. 33 DELL'ALL. II. 12 AL D.LGS. 36/2023

Tenuto conto del fatto che la presente concessione prevede una quota di lavori a carico del concessionario (investimento previsto pari a € 662.842,20), laddove il concorrente eseguirà i lavori con la propria organizzazione di impresa deve essere qualificato secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023 (cfr. requisiti di cui al precedente paragrafo 6.3.2.) e dall'art. 18, comma 11 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023 (cfr. requisiti di cui al successivo paragrafo 6.5.), ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte *negli ultimi cinque anni* antecedenti alla pubblicazione della presente gara non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (dunque fatturato medio non inferiore a € 66.284,22);

- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (dunque non inferiore a € 33.142,11);
- c) svolgimento *negli ultimi cinque anni* di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (dunque importo medio non inferiore a € 33.142,11);
- d) svolgimento *negli ultimi cinque anni* di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento (i.e. gestione pubblica illuminazione) per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (dunque non inferiore a € 13.256,84).

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di tre volte. Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Con riferimento ai lavori di investimento previsti, si precisa che, laddove il concorrente intenda affidare tali lavori in subappalto, dovrà indicarlo all'interno della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4) e:

- i requisiti di cui al precedente punto 6.3.2.: **(i)** quanto ai lavori afferenti all'OG10 (categoria di lavorazione principale), dovranno essere posseduti dall'operatore economico concorrente e il subappalto sarà consentito entro il 49,99% ad un soggetto qualificato;
- i requisiti di cui al punto 6.4. dovranno essere posseduti direttamente dal concorrente, anche in caso di ricorso al subappalto.

6.5 REQUISITI INERENTI L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Gli operatori economici concorrenti devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario degli incarichi, le funzioni di Progettista e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione devono essere personalmente espletate dal/i soggetto/i nominativamente indicato/i in sede di gara, iscritto/i agli albi professionali.

Per l'attività di progettazione gli operatori che partecipano alla presente procedura di gara potranno:

- essere in possesso di attestazione SOA per la **qualificazione** di prestazioni di **progettazione e costruzione** nella **categoria OG10 – classe III**

e

ai sensi dell'art. 18, comma 11 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due;

in alternativa

ai sensi dell'art. 30, comma 5 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possedere i predetti requisiti per i progettisti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

e

ai sensi dell'art. 18, comma 11 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere e architetto, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due;

in alternativa

ai sensi dell'art. 30, comma 5 all'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 laddove i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, possedere i predetti requisiti per i progettisti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- nel caso in cui gli operatori siano **attestati** per **prestazioni di sola esecuzione**, ai sensi dell'art. 30, comma 5 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, dimostrare i requisiti per i progettisti attraverso progettista/i associato/i o indicato/i in sede di offerta in

grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

L'operatore economico **dovrà indicare il/i nominativo/i del/i professionista/i, singoli o associati, che eseguirà/eseguiranno l'incarico di progettazione esecutiva**, compilando il modulo **"Dichiarazione del progettista" (Allegato 6), a cui si rinvia**. Al riguardo il concorrente o l'eventuale progettista esterno devono disporre, per lo svolgimento dell'incarico, almeno delle seguenti professionalità:

- progettista in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nella progettazione di impianti elettrici e impianti termici;
- tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

Siffatte professionalità potranno essere svolte anche da un solo professionista purché in possesso dei titoli abilitativi richiesti.

Inoltre, il/i progettista/i deve/devono dichiarare, all'interno del modulo All. 6 "Dichiarazione dei progettisti", i seguenti requisiti previsti nel D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49):

1) di essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;

2) di aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione /riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;

3) di non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti; nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio illuminante o sistema di telecontrollo, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all'interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che l'apparecchio:

- rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell'impianto,
- rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025;

Verifica: l'offerente deve dimostrare, in caso di aggiudicazione, il soddisfacimento del criterio mediante idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare, l'offerente deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

NOTA BENE: nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti dovrà essere individuato anche un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

I soggetti nominativamente indicati già in sede di offerta per la **progettazione** e per il **coordinamento della sicurezza** dovranno rendere individualmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE, nelle parti pertinenti.

6.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto, per quanto attinente al singolo operatore economico (tenuto conto della forma giuridica di quest'ultimo):

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al precedente punto 6.1 deve essere posseduto dall'operatore avente forma societaria di società cooperativa.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per il servizio di gestione:

Il requisito di cui al precedente punto 6.3.1 – “Requisiti di capacità tecnica e professionale – servizio di gestione pubblica illuminazione e gestione calore” richiesto in relazione al servizio di gestione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei lavori:

I requisiti di cui al precedente punto 6.3.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale in relazione all'esecuzione dei lavori devono essere posseduti dagli operatori che eseguono la relativa categoria di lavori.

Requisiti del concessionario art. 33 allegato II.12 al Codice:

I requisiti di cui al precedente punto 6.4, lett. a), b), c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Requisiti inerenti all'attività di progettazione:

I requisiti di cui al precedente punto 6.5 – Requisiti per l'esecuzione dei servizi tecnici richiesto in relazione all'attività di progettazione deve essere posseduto dagli operatori che eseguono le relative attività di progettazione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**Requisiti di idoneità professionale:**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto “6.1 – Requisiti di idoneità professionale” deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui di cui al punto “6.1 – Requisiti di idoneità professionale” deve essere posseduto dagli operatori del Consorzio aventi forma societaria di società cooperativa.

Requisiti di cui ai punti 6.3, 6.4 e 6.5:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6. e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. Nel caso in cui l'operatore economico concorrente si avvalga, per entrambe le finalità, dello stesso operatore economico ausiliario, è necessario produrre due distinti contratti di avvalimento, uno qualificatorio (da inserire nella busta della documentazione amministrativa) ed uno premiale (da inserire nella busta dell'offerta tecnica).

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario

in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto

6.1. Non è inoltre consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui al punto 6.3.2., conformemente a quanto previsto dall'art. 132, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

Con riferimento alla prestazione di progettazione (prestazione secondaria), qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Avvalimento qualificatorio: L'operatore economico non in possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente disciplinare potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:
 1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;
 2. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente "ausiliato" risulta carente VEDI DGUE – Parte II sub C – "Operatore economico Ausiliario";
- **dovrà essere allegato nell'ambito della documentazione amministrativa** originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. In particolare, dovrà essere esteso a tutte le dotazioni tecniche e risorse necessarie all'ausiliato, la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.
- il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.
- **la partecipazione congiunta può comportare esclusione sia dell'ausiliario che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95 comma 1 lett. d) del codice.**

Avvalimento Premiale: l'operatore economico potrà avvalersi dei mezzi strumenti abilitazioni e professionalità messi a disposizione di altro operatore economico **non partecipante alla gara** per migliorare la qualità della propria offerta alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre una dichiarazione attestante in particolare:
 1. di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del codice VEDI DGUE – Parte III sub A) e B) predisposto dall'amministrazione;
 2. di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi a norma dell'art. 104 comma 12 del codice;
 3. di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo per tutta la durata del contratto tutti i mezzi e risorse indicati nell'offerta tecnica;
- **dovrà essere allegato – nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica** - originale o copia autentica del contratto, il quale deve riportare a pena di nullità in modo compiuto, analitico esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico la durata, ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento ed i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'ausiliaria.
- il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico "ausiliato" nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso.;
- **in caso di avvalimento premiale la partecipazione congiunta comporta esclusione del soggetto ausiliario e del soggetto ausiliato, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.**

Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice.

Con riferimento all'avvalimento cd. premiale rispetto alle certificazioni di qualità e ambientali, si precisa quanto segue, come chiarito dalla giurisprudenza: *"l'ausiliaria deve mettere a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione... da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite al prestito dell'attestazione S.O.A., che valgono a maggior ragione per il prestito della certificazione di qualità)..."* (Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 502).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art. 104 commi 1,2 e 3 del codice.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine che sarà indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SOPRALLUOGO

Al fine di procedere ad una corretta formulazione della proposta da parte degli operatori economici interessato è fatto obbligo agli stessi di prendere visione delle reti di pubblica illuminazione inoltrando richiesta formale all'indirizzo di pec del protocollo generale dell'Ente: castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it all'attenzione del Responsabile del Procedimento.

Le richieste di sopralluogo devono essere presentate entro il **giorno _____**, non potranno essere evase richieste pervenute successivamente a tale data; nella richiesta devono essere indicati il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

La dichiarazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo verrà rilasciata da un incaricato del Servizio Lavori pubblici del Comune di Castellalto e dovrà essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

La presente concessione non può essere ceduta a pena di nullità dell'atto di cessione. L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente le prestazioni oggetto della presente concessione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dal presente documento e dall'offerta tecnica presentata in sede di procedura di affidamento, nonché delle indicazioni impartite dal Comune.

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, purché in sede di gara sia stato indicato dall'operatore economico la volontà di farvi ricorso, indicando le attività oggetto del subappalto; trova in tal caso applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs.

36/2023.

È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione.

Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Laddove intenda ricorrere al subappalto, il concorrente deve indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE le prestazioni che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Con riferimento ai lavori di investimento previsti, si precisa che, laddove il concorrente intenda affidare tali lavori in subappalto, dovrà indicarlo all'interno della "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 4). I requisiti di cui al precedente punto 6.3.2.: **(i)** quanto ai lavori afferenti all'OG10 (categoria di lavorazione principale), dovranno essere posseduti dall'operatore economico concorrente e il subappalto sarà consentito entro il 49,99% ad un soggetto qualificato;

Analogamente, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti relativi all'attività di progettazione, dichiarando – all'interno del modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" (Allegato 4) – la volontà di procedere a subappalto della prestazione secondaria (attività di progettazione) a subappaltatore in possesso di siffatti requisiti.

Si precisa che, in tal caso (**subappalto "necessario" o "qualificatorio"**), il concorrente deve dichiarare chiaramente la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto *"... nella dichiarazione di subappalto "necessario" viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell'operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto "facoltativo", bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche"*; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e Cons. Stato, sez. 9 ottobre 2023, n. 8761).

10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore di cui al punto 3.4 (**CCNL Metalmeccanica Industria - codice CNEL C012**), indicato nella documentazione di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Con riferimento alle lavorazioni previste dalla presente concessione, si richiama l'art. 27 del d.l. 19/2024, come convertito dalla legge n. 56/2024.

Questo articolo regola il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della "patente" le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di commercio;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori

rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

10.1 SOCIETÀ DI SCOPO

Ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario deve costituire una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. L'ammontare minimo del capitale sociale della società dovrà essere pari almeno all'importo del capitale sociale minimo previsto dalla normativa per la tipologia di società costituita.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

11. GARANZIE E CAUZIONI

Ai sensi degli artt. 193 comma 10, e 106 del D.Lgs. n. 36/2023 l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione, dunque di importo pari a € 2.989.841,31* 2% = **€ 59.796,83**, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia può essere prestata mediante:

- a) versamento effettuato online tramite bonifico iban del comune di Castellalto (IBAN. IT74S0542404297000050010408). Non sono ammessi i versamenti a mezzo assegni bancari. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione, essa dovrà:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 193 del 16/09/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia – Serie Generale n. 291 del 14/12/2022 (in vigore dal 29/12/2022);
- d) rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- e) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- f) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La garanzia dovrà

essere valida per almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata prima della formale sottoscrizione del contratto dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

Alla cauzione e alla garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art. 106 e dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 8 dell'art. 106 già citato. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando copia conforme della certificazione posseduta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO
SA 8000	Certificazione social accountability 8000
ISO/IEC 7001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

Tale riduzione è **cumulabile** con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice, si ottengono nel caso di possesso, da parte di una sola associata, oppure, per i Consorzi di cui all'art. 55, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, da parte del Consorzio e/o delle consorziate.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

Come previsto dalla Delibera ANAC n. 606/2023:

L'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica di veridicità e autenticità della polizza in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo Internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Di seguito la modalità di presentazione della cauzione provvisoria:

- in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - **e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di **€ 165,00 (centosessantacinque/00)** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025**. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato della concessione.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul Portale Pagamenti ANAC al link: <https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/> attraverso le seguenti modalità di pagamento:

- a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul

sistema pagoPA

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

FVOE:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico versione 2 utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) in base a quanto stabilito con Delibera 582/2023.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Accedere al servizio FVOE 2.0) secondo le istruzioni contenute sul medesimo Portale.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti;
- l'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE).

Accesso riservato all'Operatore

economico Per poter accedere al servizio

occorre:

- essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili;
- procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.

13. INDICAZIONI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL PROMOTORE

Il soggetto promotore, nella procedura ex art. 193 D. Lgs. 36/2023, **non può esercitare** il diritto di prelazione.

La Sentenza Europea: Con la sentenza del 5 febbraio 2026 (Causa C-810/24), la Corte UE ha bocciato il meccanismo (già disciplinato dall'ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e poi dall'art. 193 del Codice Appalti D.Lgs. 36/2023) che consentiva al promotore di allinearsi all'offerta migliore di un concorrente per aggiudicarsi la concessione.

La Posizione del Consiglio di Stato: La giustizia amministrativa italiana si è rapidamente allineata alle direttive europee, decretando l'incompatibilità e la conseguente disapplicazione della prelazione nelle gare di finanza di progetto.

Ripercussioni sulle Gare: Tutte le procedure di partenariato pubblico-privato (PPP) in corso e future dovranno escludere tale diritto, per

evitare il rischio di annullamento delle aggiudicazioni o l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TUTTOGARE.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta (**documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica**) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta tecnica ed economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnico e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul TUTTOGARE anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore _____ del giorno _____ a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma accessibile al sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta sulla Piattaforma TUTTOGARE.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire sulla Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 10 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può

chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine che verrà indicato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "Documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "TUTTOGARE":

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("Allegato 4");
- DGUE e DGUE di eventuali ausiliarie, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in forme plurisoggettive, compilato/i tramite il TUTTOGARE;
- (eventuale) Modulo dichiarazioni di avvalimento ("Allegato 5") e relativa documentazione richiesta al successivo paragrafo 16.3;
- Modulo Dichiarazione del Progettista ("Allegato 6") e relativi DGUE compilati dal progettista/coordinatore della sicurezza indicati in tale modulo ("Allegato 6-bis");
- garanzia provvisoria;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- eventuale documentazione in caso concordato preventivo con continuità aziendale di cui al punto 16.2;
- (eventuale) copia delle attestazioni SOA, in corso di validità, di cui al precedente paragrafo 6.3.2;
- (eventuale) procura, nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore;
- (eventuale) ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- dichiarazione di presa visione dei luoghi

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** ed è integrata con il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**.

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, il DGUE e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00. È possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Il contrassegno telematico, che ha sostituito la marca da bollo, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando, sul documento in formato elettronico, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi dell'operatore economico conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972). **La SUA si riserva la facoltà di verificare l'autenticità del contrassegno telematico collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate di cui al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/>.**

In alternativa è possibile utilizzare il pagamento virtuale: sul documento non viene applicato il contrassegno, ma è apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda utilizzare questo metodo, deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82](#).

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE dell'ausiliaria compilando il modello presente sul TUTTOGARE;
- 2) l'Allegato 4 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative";
- 3) Il modulo "Dichiarazioni di avvalimento" (allegato 5);
- 4) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma TUTTOGARE.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 16.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) **progetto tecnico e di gestione;**

- b) in caso di **avvalimento premiale**, contratto di avvalimento;
- c) **eventuale** dichiarazione circa le motivazioni della presenza di segreti tecnici e commerciali, nonché (in caso di dichiarazione di segreti) copia del progetto tecnico e di gestione oscurato nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Premesso che l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto di fattibilità presentato dal Promotore e allegato sul TUTTOGARE, il **progetto tecnico e di gestione** deve essere sviluppato e articolato secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara; in particolare, deve evidenziare ed illustrare chiaramente ed esaurientemente tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendolo in capitoli e paragrafi CORRISPONDENTI ai titoli dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui alla tabella contenuta nel successivo paragrafo 19.1 del presente disciplinare.

Il progetto tecnico e di gestione dovrà essere contenuto entro il numero massimo di 20 facciate in formato A4, comprensive di eventuali allegati, (sono esclusi dal computo delle facciate unicamente la pagina di copertina, l'indice riepilogativo e le eventuali certificazioni di qualità da allegare per l'attribuzione del relativo punteggio). Le eventuali eccedenze rispetto a tale limite **non saranno considerate** dalla Commissione giudicatrice e pertanto saranno considerate come non presenti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il progetto tecnico e di gestione dovrà evidenziare ed illustrare l'offerta del concorrente rispetto ai criteri di valutazione fissati, offrendo aspetti migliorativi rispetto alla proposta del Promotore posta a base di gara. Partecipando alla presente gara, dunque, ciascun concorrente si obbliga contrattualmente ad eseguire gli interventi di investimento e gestire il servizio secondo quanto indicato in siffatta proposta a base di gara, così come integrata dagli aspetti migliorativi offerti nel progetto tecnico e di gestione presentato in gara. Il progetto esecutivo che verrà presentato al Comune dall'aggiudicatario, a seguito dell'aggiudicazione, dovrà dunque inglobare il contenuto della proposta a base di gara con le migliori indicate nel proprio progetto tecnico e di gestione.

L'offerta tecnica nel suo complesso deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore **a pena di esclusione**; nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Si precisa che in nessuno degli elaborati che compongono l'offerta tecnica né negli allegati sopra richiamati si potrà inserire, a pena di esclusione, alcun tipo di indicazione relativa all'aspetto economico dell'offerta.

L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico dell'ente committente per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato, in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

N.B. ATTENZIONE: il progetto tecnico e di gestione dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nella proposta progettuale posta a base di gara, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'All. II.5, Parte II del Codice.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata del progetto tecnico e di gestione adeguatamente oscurato nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'**esclusione dalla gara**.

18 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma TUTTOGARE accessibili dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare negli appositi spazi dedicati sulla piattaforma TUTTOGARE, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il **RIBASSO percentuale che il concorrente offre, da applicare sul canone annuale posto a base di gara (pari a € 166.102,29 IVA esclusa), che verrà corrisposto dal Comune di Castellalto all'aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'art. 19.1 della**

BOZZA DI CONVENZIONE (cfr. "doc 3.1"). La percentuale dovrà essere espressa fino alla seconda cifra decimale, da indicare nell'apposito campo previsto nella piattaforma telematica;

- **il RIBASSO percentuale applicabile al prezziario regionale e al listino DEI in caso di "lavori o servizi complementari e/o supplementari" (cfr. "doc. 3.3. – ELENCO DELLE DEFINIZIONI"), da indicare nell'apposito campo previsto nella piattaforma telematica;**
- **PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n. 1966. Ai sensi dell'art. 185, comma 5 del Codice, il PEF sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, la quale, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario;
- **La DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA**, nel rispetto dei limiti dell'art. 193, comma 12 del Codice.
- **la stima dei costi della manodopera (ai sensi degli artt. 91 comma 5 e 108 comma 9) *****

*** Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante e indicati al paragrafo 3) del presente disciplinare sono pari ad € 433.762,65 relativi alla gestione del servizio, nonché € 306.610,54 quale manodopera per i lavori (per un complessivo importo pari ad € 740.373,19), come indicato nella documentazione presentata dal promotore, e sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'importo indicato nel PEF deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che comportino costi di manodopera inferiori a quelli stimati nel progetto posto a base di gara (vedasi Consiglio di Stato n. 5665 del 9/6/2023, Parere supporto giuridico MIT 2154/23, Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023, Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254, e da ultimissimo TAR Parma, 20.03.2025 n. 111).

Nell'ambito del PEF nonché dell'eventuale verifica di anomalia dell'offerta sarà eventualmente possibile per l'operatore economico dimostrare che l'importo indicato deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il concorrente dovrà allegare obbligatoriamente nella busta economica il modulo di cui all'"Allegato 7", sottoscritto con le modalità indicate al paragrafo 16.1, contenente:

1. la specificazione dell'importo del canone annuale erogato dal Comune a favore del concessionario, scaturente dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, ribasso dichiarato negli appositi spazi della piattaforma "TUTTOGARE" fermo restando che, in caso di discordanze, farà unicamente fede quanto indicato sulla piattaforma TUTTOGARE;
2. la dichiarazione in merito ai costi della manodopera stimati per l'esecuzione della concessione con indicazione del CCNL applicato e delle relative Tabelle Ministeriali di riferimento (l'importo complessivo è da inserire SIA nel modulo di cui all'Allegato 7 SIA sulla piattaforma "TUTTOGARE" nel campo "COSTI MANODOPERA" dell'offerta economica, fermo restando che, in caso di discordanze, farà unicamente fede quanto indicato sulla piattaforma TUTTOGARE);
3. la composizione dei costi della manodopera stimata (ai sensi degli artt. 91 comma 5 e 108 comma 9) per l'esecuzione della concessione;

Nel caso in cui l'operatore economico indichi un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato nei documenti di gara è tenuto a presentare nella busta economica una dichiarazione integrativa, firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dimostri che tale importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro e/o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi, allegando documentazione di comprova.

La mancata specificazione, nell'ambito dell'offerta economica, dei costi di manodopera comporta l'esclusione dalla gara.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari/superiore o inferiore a cinque.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli degli eventuali allegati all'offerta economica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata degli eventuali allegati all'offerta economica adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta economica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

19 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 108 e 193 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
CRITERIO 1 – Proposta di riqualificazione impianti	60
CRITERIO 2 – Proposta gestionale	30
Offerta economica	10
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata mediante attribuzione discrezionale di coefficienti variabili tra 0 e 1 da parte della Commissione giudicatrice, sulla base degli elementi motivazionali indicati per ciascun sub-criterio.

Scala qualitativa di valutazione

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,80
Buono	0,60
Sufficiente	0,40
Parzialmente adeguato	0,20
Non valutabile / assente	0,00

FORMULA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Per ciascun sub-criterio il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$P_i = C_i \times P_{max}$$

Dove:

- P_i = punteggio attribuito al concorrente per il singolo sub-criterio;
- C_i = coefficiente assegnato dalla Commissione;
- P_{max} = punteggio massimo attribuibile al sub-criterio.

CRITERIO 1 – PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Punteggio massimo: 60 punti

N.	Sub-Criterio	Elementi motivazionali di valutazione	Punti Max
1.1	Completezza della proposta e analisi dello stato di fatto	Completezza e accuratezza dei rilievi, censimento impiantistico, verifiche strutturali, analisi illuminotecniche, compatibilità con contesti vincolati e qualità della documentazione tecnica prodotta	5
1.2	Qualità, pregio tecnico e adeguamento normativo	Livello qualitativo delle soluzioni tecnologiche proposte, conformità normativa, qualità dei materiali, affidabilità, sicurezza elettrica, innovazione tecnologica e durabilità degli interventi	9
1.3	Valutazione degli interventi sui corpi illuminanti	Percentuale di sostituzione dei corpi illuminanti, efficienza energetica, qualità illuminotecnica, uniformità luminosa, riduzione dell'inquinamento luminoso e valorizzazione estetica	7
1.4	Valutazione degli interventi sui sostegni	Numero e qualità degli interventi sui sostegni, verifiche strutturali eseguite, miglioramento della sicurezza e durabilità delle infrastrutture	4
1.5	Valutazione degli interventi sui quadri elettrici	Adeguamento normativo dei quadri, implementazione di sistemi di telecontrollo, sicurezza impiantistica, funzionalità di diagnostica e gestione remota	5
1.6	Valutazione degli interventi sulle linee	Estensione e qualità degli interventi sulle linee elettriche, miglioramento dell'affidabilità della rete, continuità del servizio e riduzione delle dispersioni	4
1.7	Valutazione degli interventi di energy saving	Efficacia delle soluzioni proposte per il contenimento dei consumi energetici, sistemi di regolazione del flusso luminoso, telecontrollo e utilizzo di energia verde	7
1.8	Risparmio energetico percentuale garantito rispetto ai consumi attuali	Percentuale di risparmio energetico garantito e attendibilità delle analisi energetiche presentate	7
1.9	Valorizzazione del territorio comunale	Soluzioni finalizzate alla valorizzazione architettonica, artistica e urbana del territorio comunale mediante illuminazione dedicata	3
1.10	Proposte per la predisposizione e realizzazione di servizi smart cities	Livello di integrazione tecnologica, scalabilità del sistema, predisposizione a servizi smart city e interoperabilità delle piattaforme	5
1.11	Valutazione ecosostenibilità della proposta	Riduzione degli impatti ambientali, utilizzo di materiali riciclabili, applicazione di principi di economia circolare, riduzione emissioni CO ₂ e sostenibilità complessiva della proposta	4

CRITERIO 2 – PROPOSTA GESTIONALE

Punteggio massimo: 30 punti

N.	Sub-Criterio	Elementi motivazionali di valutazione	Punti Max
2.1	Modalità per la conduzione, la manutenzione degli impianti e lo smaltimento dei rifiuti	Qualità del piano manutentivo, modalità operative di gestione del servizio, organizzazione delle attività manutentive e gestione ambientale dei rifiuti	5
2.2	Modalità organizzative del servizio di reperibilità e pronto intervento	Tempi di intervento garantiti, organizzazione del servizio H24, efficacia delle procedure di emergenza e continuità operativa	4
2.3	Struttura organizzativa	Adeguatezza dell'organizzazione dedicata alla commessa, competenze tecniche del personale, presenza territoriale e capacità gestionale	4
2.4	Caratteristiche e funzionalità del Sistema Informatico	Funzionalità della piattaforma software, monitoraggio remoto, gestione dati, reportistica e integrazione con sistemi di telecontrollo	4
2.5	Riduzione della durata della concessione	Riduzione della durata concessoria rispetto a quanto posto a base di gara e vantaggi per la Stazione Appaltante	3
2.6	Valutazione della completezza e	Chiarezza, completezza e coerenza della convenzione proposta, tutela	4

N.	Sub-Criterio	Elementi motivazionali di valutazione	Punti Max
	adeguatezza della bozza di convenzione	degli interessi della Stazione Appaltante e disciplina dei rapporti contrattuali	
2.7	Valutazione della corretta allocazione dei rischi	Corretta distribuzione dei rischi tra concedente e concessionario, coerenza della matrice dei rischi e sostenibilità contrattuale	3
2.8	Accuratezza ed affidabilità del PEF	Coerenza economico-finanziaria del piano, attendibilità delle previsioni, sostenibilità dell'investimento e congruità dei dati economici	3

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula proporzionale:

$$P_e = \frac{R_i}{R_{max}} \times 10$$

Dove:

- P_e = punteggio attribuito all'offerta economica;
- R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente;
- R_{max} = miglior ribasso percentuale offerto;
- 10 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica.

Punteggio massimo: 10 punti

N.	Sub-Criterio	Elementi motivazionali di valutazione	Punti Max
3.1	Offerta economica	Maggiore convenienza economica dell'offerta rispetto alla base di gara, in termini di ribasso e sostenibilità economica complessiva della proposta	10

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e dei punteggi agli elementi quantitativi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$P_{tot} = P_{Ti} + P_{Ei}$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale;

P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno _____, alle ore _____.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul TUTTOGARE.

Successivamente il Seggio di gara procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammessa" a ciascun offerente.

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dal dirigente responsabile della CUC Valfino, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara, almeno un giorno prima della data prevista.

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. Sono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);

- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente.
- ad indicare al Responsabile del Progetto del Comune le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs 36/2023, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del Responsabile del Procedimento di decidere al riguardo.

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiarerà l'aggiudicatario proposto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma TUTTOGARE.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che non garantiscano serietà, sostenibilità e realizzazione delle migliori offerte. Nel caso in cui i costi della mano d'opera dichiarati dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9, siano inferiori a quelli stimati dal Promotore nella proposta fatta propria dal Comune di Castellalto, l'operatore economico è tenuto a dare spiegazioni.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del processo dei servizi prestati
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi
- c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del miglior offerente, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidente con l'adozione della determinazione di aggiudicazione che verrà adottata dal RUP del Comune di Castellalto. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'adozione della determinazione di aggiudicazione verrà adottata dal Responsabile del Procedimento per le fasi delegate alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, che verrà trasmessa al RUP del Comune, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico del medesimo. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP, al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3.4;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula della Convenzione può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La convenzione è stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dal Comune di Castellalto (approvato con delibera della Giunta del Comune di Castellalto n. 278/2013, consultabile al seguente link: <https://www.comune.Castellalto>)

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per

l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da all'esecuzione della concessione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Teramo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Si esclude la clausola compromissoria.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Centrale unica di committenza Valfino (CUC) e dal Comune di Castellalto (TE), è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della CUC e del Comune, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la CUC o per il Comune o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della CUC o del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla CUC e dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Centrale Unica di Committenza Valfino, con sede in Comune di Montefino - Via Roma 1, 64030 Montefino (TE).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Titolare del trattamento è la Centrale Unica di Committenza Valfino; per le fasi di competenza del Comune di Castellalto, il Titolare del trattamento è il Comune.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Centrale Unica di Committenza Valfino è _____, con sede legale a _____